

Udine, 24 novembre 2016

Lavoro intermittente in violazione del contratto collettivo possibile solo in presenza dei requisiti soggettivi

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in materia di lavoro intermittente in merito alla possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere il **divieto di ricorso al lavoro intermittente**.

La nota ministeriale chiarisce che la contrattazione collettiva può **anche escludere la sussistenza di ipotesi oggettive** di ricorso al lavoro intermittente non ritenendo di individuare ragioni ed esigenze produttive giustificatrici.

Il ministero comunica inoltre che è comunque **legittimo** il ricorso al lavoro intermittente nel **caso in cui sussistano i requisiti soggettivi**, a prescindere dalla previsione restrittiva del CCNL; pertanto il contratto di lavoro intermittente **può essere concluso in ogni caso** con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

La nota prosegue concludendo che nel caso di ricorso al lavoro intermittente **in violazione delle clausole contrattuali** che escludano il ricorso a tale tipologia contrattuale, salvo che non ricorrano i **requisiti soggettivi di età** del lavoratore, al rapporto di lavoro troverà applicazione la sanzione della **conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**.

Questo nuovo orientamento è produttivo di effetti dalla data della nota ministeriale, ovvero dal 4 ottobre 2016, pertanto i contratti di lavoro intermittente stipulati fino a quel momento in forza del precedente orientamento ministeriale sono da ritenersi legittimi.

CCNL Autotrasporto merci

Si ricorda che nel comparto artigiano è prevista una clausola di divieto di ricorso al lavoro intermittente nel CCNL Autotrasporto Merci.

Infatti nelle premesse al Capitolo III - Mercato del Lavoro - all'ottavo capoverso viene previsto: *"Per quanto attiene **il lavoro a chiamata** e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, **le parti convengono di non applicarli al settore**".*

(Fonti: nota del Ministero del Lavoro n. 18194 del 4 ottobre 2016)